

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1962

Piano regolatore generale degli acquedotti
e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — L'assoluta inderogabile necessità di normalizzare, attraverso un organico piano regolatore generale, l'approvvigionamento idrico delle popolazioni in relazione ai prevedibili fabbisogni futuri del prossimo cinquantennio è emersa dalle particolari difficoltà incontrate nei vari organi attualmente preposti allo studio dei piani regolatori generali degli acquedotti.

Tali difficoltà sono dovute alla mancanza di un'organica e completa conoscenza della effettiva situazione generale esistente e del-

le disponibilità delle fonti di alimentazione occorrenti, nonché alla frammentarietà delle iniziative intraprese per soddisfare esigenze talvolta isolate, senza un inserimento nel problema più generale per la cui soluzione necessita, invece, un piano completo e coordinato.

Tale piano deve essere concepito, oltre che come indicazione dei bisogni presenti e futuri, nel quadro delle possibili previsioni, anche come soddisfacimento dei detti bisogni, a mezzo di appositi strumenti legislativi che ne assicurino la realizzazio-

ne sul piano tecnico, giuridico e finanziario senza le lunghe e particolari istruttorie che oggi devono seguirsi.

Per la verità, non sono mancate, per il passato, in Italia indagini dirette a stabilire la situazione degli acquedotti esistenti e le cause della loro disfunzionalità. Tuttavia esse, o non sono state completate o non sono state utilizzate per la mancanza di coordinamento con le situazioni generali e per la mancanza di disposizioni di legge che consentissero di ovviare alle manchevolezze riscontrate. Tali indagini hanno, comunque, sempre messo in evidenza lo stato di deficitario approvvigionamento idrico, come venne documentato, sin dal 1938-40, dall'apposita pubblicazione compilata dalla Associazione ingegneri per l'Italia settentrionale. Successivamente le vaste distruzioni della guerra, la necessità di provvedere subito ai soli ripristini, la frammentarietà di iniziative degli Enti locali, la mancanza di una visione generale dei problemi da risolvere, hanno determinato l'attuale acuta situazione di disagio, che con l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge si intende risolvere.

Indubbiamente risultati positivi sono stati finora raggiunti attraverso l'opera svolta dalla Cassa per il Mezzogiorno, la quale ha realizzato nell'ambito di vasti piani generali, opere funzionali, che hanno egregiamente integrato quelle esistenti ed hanno completato l'approvvigionamento di vaste zone ancora sprovviste di acqua potabile fornita di un minimo di garanzia di sufficienza e di igienicità.

L'esperienza della Cassa per il Mezzogiorno pone in rilievo un elemento fondamentale per una giusta determinazione dei fabbisogni: le dotazioni.

Invero quelle finora adottate sono basse in rapporto alle crescenti necessità di vita e dei bisogni civili degli agglomerati urbani da servire. Pur lasciando ai tecnici ed agli igienisti il compito di fissare la nuova modulazione, è opportuno che i criteri informativi di tale nuova determinazione siano idonei a far cessare lo spettacolo antisociale e antieconomico di acquedotti che,

appena entrati in funzione, hanno bisogno di integrazioni, o — come addirittura in qualche caso è avvenuto — del raddoppio delle opere per assicurare una sufficienza alla distribuzione.

Necessità, quindi, di prevedere dotazioni piuttosto in eccesso che in difetto; necessità di prevedere una maggiore disciplina nell'uso dell'acqua (e a ciò potrà provvedersi con una adeguata e drastica applicazione tariffaria che colpisca fortemente gli eccessi); necessità di prevedere una modulazione delle dotazioni che tenga conto del vertiginoso sviluppo per l'igiene delle popolazioni e degli agglomerati urbani.

Infine, sempre nei riguardi dei fabbisogni delle fonti di alimentazione, particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le necessità di quelle attività industriali di cui sia prevedibile lo sviluppo nelle varie zone da servire, e che non possano altrimenti approvvigionarsi di acqua.

2. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame è diretto ad eliminare gli inconvenienti finora riscontrati ed a sopperire alle necessità, non solo immediate, ma anche proiettate in un ragionevole lasso futuro, dell'intero territorio nazionale. Esso, infatti, attua il duplice scopo di determinare le fonti di alimentazione occorrenti per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici attuali e del prossimo cinquantennio, e di autorizzare l'emanazione di norme legislative che ne assicurino l'attuazione anche sotto il profilo finanziario.

Negli articoli 1 e 2 il disegno di legge autorizza il Ministro dei lavori pubblici a redigere entro un biennio, un piano nazionale degli acquedotti e, come mezzo al fine, prevede una accurata indagine sulla consistenza e sullo stato attuale dei vari acquedotti, sulle necessità immediate e per il prossimo cinquantennio, delle varie zone da servire, e sulle possibili fonti di alimentazione disponibili o da rendere tali, ove necessario.

Per il rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Cassa per il Mezzogiorno ed alle Regioni, l'articolo 1 dispone, inoltre, che il piano, il quale ha indubbiamente valore nazionale, superante l'interesse di

particolari aggregazioni geografiche, sarà redatto sentite la Cassa e le Regioni esistenti.

La procedura di adozione del piano è disciplinata dall'articolo 3. Poichè si tratta di incombenza rientrante nelle funzioni istituzionali del Ministero dei lavori pubblici, si è stabilito che il piano, nella fase di progetto, venga deliberato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e della sanità, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato interministeriale per la ricostruzione.

È stata poi introdotta una norma di salvaguardia relativa alla riserva delle acque individuate nel progetto, dalla data di adozione dello stesso sino all'emanazione delle norme delegate di attuazione del piano.

Data l'importanza del piano, si è prevista la possibilità per i Comuni o per gli Enti interessati di presentare osservazioni e controdeduzioni, sulle quali si pronunziano il Consiglio superiore ed il Consiglio di Stato, specie in ordine alle osservazioni di carattere giuridico-amministrativo che siano state proposte.

Dopo tale esame, il piano, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, viene sottoposto al Consiglio dei ministri ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Nell'articolo 4 è previsto lo stanziamento della somma di lire 450 milioni per il finanziamento delle ricerche e degli studi che sarà necessario intraprendere non essendo possibile provvedervi con i mezzi ordinari di bilancio.

Anche la facoltà di ricorrere alla collaborazione di enti o di professionisti liberi, ivi prevista, è indispensabile per assicurare una dovizia di apporti tecnici alle indagini ed una rispondenza del piano alle necessità cui dovrà corrispondere.

Sono note, infatti, le particolari condizioni di carenza dell'afflusso di tecnici nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici ed è noto il gravame di lavoro che quelli ora in servizio devono sopportare. È apparso, pertanto, indispensabile prevedere, in deroga

alle disposizioni vigenti, la facoltà di assunzioni temporanee di personale idoneo, che, congiuntamente ai professionisti incaricati, possa integrare il lavoro che i funzionari del Ministero dovranno svolgere per la redazione del piano.

L'articolo 5, infine, contiene una delega legislativa al Governo, a sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare norme per l'attuazione del piano.

Il termine corrisponde a quello triennale stabilito per l'approvazione del piano, ed i criteri informativi sono rivolti nelle seguenti direzioni:

a) la possibilità di disporre, nelle norme delegate, il vincolo delle risorse idriche considerate nel piano, anche oltre i limiti oggettivi e temporali stabiliti dall'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, previsti i primi solo per un determinato corso d'acqua ed i secondi solo per un quadriennio, prorogabili non più di un altro quadriennio. Tale possibilità, come è evidente, costituisce una garanzia per la disponibilità delle fonti e per la concreta attuazione del piano;

b) la modificazione della procedura prevista nelle leggi vigenti ed in particolare nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per la concessione di acque pubbliche, tanto se si tratti di acque superficiali che di acque sotterranee, ed anche se per queste ultime non siasi provveduto alla potenzialità dei possibili emungimenti;

c) istituzione di un adeguato sistema di finanziamento per la costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti dal piano anche in sostituzione e modificazione della legge 3 agosto 1949, n. 589;

d) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue.

Tali modifiche consentiranno di avere disponibile uno strumento legislativo più duttile e coordinato con le previsioni del piano, la cui attuazione risulterà facilitata dal punto di vista finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Per i territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e per le Regioni a statuto speciale saranno sentite, rispettivamente, la Cassa per il Mezzogiorno e le Regioni interessate.

Saranno, altresì, sentite le Regioni a statuto normale, qualora esistenti.

Art. 2.

Il piano, in particolare, deve:

a) considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni individuali, ragguagliate all'incremento demografico prevedibile tra un cinquantennio, tenendo conto del corrispondente sviluppo economico;

b) accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti o, correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a determinati gruppi di abitati in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il rifornimento idrico dei secondi;

c) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione e sistemazione di quelli esistenti, in relazione ai precedenti punti e redigere un preventivo generale di spesa;

d) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per il corretto e razionale smaltimento dei rifiuti liquidi.

Art. 3.

Il progetto di piano è deliberato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto coi Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e della sanità, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Comitato interministeriale per la ricostruzione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni.

Dalla data di deliberazione del progetto di piano a termini del precedente comma e sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al successivo articolo 5, le acque che il progetto di piano prevede di utilizzare sono riservate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni e gli Enti interessati possono presentare, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella *Gazzetta Ufficiale*, osservazioni sulle quali danno parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Il piano viene approvato, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto coi Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto di approvazione è pubblicato a norma del primo comma e comunicato al Parlamento.

Art. 4.

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, è autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad Enti ed a liberi professionisti e ad assumere perso-

nale temporaneo specializzato, allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi.

All'uopo è autorizzato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 un primo stanziamento di lire 450 milioni. Le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si provvederà agli stanziamenti per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Al fine di consentire l'attuazione del piano, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di tre anni di cui all'articolo 3, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi direttivi:

a) possibilità di disporre il vincolo, totale o parziale, delle risorse idriche di cui all'articolo 2, lettera b), al fine di consentirne l'utilizzazione per il piano, anche oltre i limiti oggettivi e temporali indicati nell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) modificazione della procedura prevista dalle norme vigenti, in materia di

concessioni di acque pubbliche, mediante semplificazione degli adempimenti ivi prescritti, sia per i privati che per la pubblica Amministrazione;

c) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti dal piano, anche in sostituzione o modifica delle norme della legge 3 agosto 1949, n. 589, che tenga conto della necessità di assicurare una equilibrata utilizzazione delle risorse idriche per l'intero territorio nazionale;

d) istituzione di un adeguato sistema di finanziamenti per la costruzione, ampliamento e sistemazione delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si farà fronte in quanto a lire 295 milioni mediante riduzione di pari somma dal capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo ed in quanto a lire 155 milioni mediante riduzione del capitolo 106, articolo 1, dello stesso stato di previsione.

È ridotta, corrispondentemente, di lire 295 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.